

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
tel + 39 040 377 4722 fax + 39 040 377 4732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

A QUANTI IN INDIRIZZO

Trieste,

allegati 2

TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art- 24 L.R. 13/2014 e art 29 comma 3 decreto legislativo 50/2016..

Le indicazioni operative di cui alla presente fanno seguito a quanto reso dalla scrivente nell'ambito delle **direttive vincolanti** (Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – Prezziario regionale – Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate) adottate in data 07.08.2015 nonché a quanto illustrato nel corso del seminario "Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio" organizzato dalla scrivente Direzione e tenutosi a Udine in data 18 maggio u.s..

Preliminarmente, assume un valore fondamentale indagare in merito alla legittimazione della Regione alla emanazione, nell'attuale quadro normativo, come delineato dall'entrata in vigore della citato decreto, di direttive vincolanti nei confronti delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Codice al terzo comma dell'art. 2 ribadisce che la competenza legislativa esclusiva statale viene esercitata nelle materie di tutela della concorrenza, ordinamento civile nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

L'art. 29 comma 3 del Codice recita che **"Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare operano in ambito territoriale a supporto**

delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti”.

Alla luce di questi richiami normativi pertanto si può confermare che la Regione, oltre a poter continuare a svolgere il ruolo di supporto previsto dall'art. 40 comma primo lettera e) indicato dalla L.R. 14/2002 (“attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia”) mantiene la propria autonomia legislativa ribadita con l'art. 24 della L.R. 13/2014, circa le modalità e i termini di realizzazione dei lavori di interesse regionale o locale, laddove i lavori medesimi vengano finanziati dall'Amministrazione regionale, trattandosi di esplicazione di formule organizzative non incise dall'entrata in vigore del Codice.

Sul punto, infatti, è necessario precisare che le direttive vincolanti non mutano il quadro normativo in materia ma intendono semplicemente indicare, laddove gli investimenti siano a carico dell'Amministrazione regionale, le modalità di applicazione della disciplina nazionale vigente.

Pertanto, si conferma oltre alla vigenza e attualità dell'art. 24 della legge regionale 13/2014, che i destinatari della presente sono tutte le stazioni appaltanti della Regione che **beneficino di finanziamenti regionali** per la realizzazione delle opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi **per competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa** in nome e per conto della Regione siano essi enti locali che consorzi, che aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica che aziende sanitarie che società partecipate, oltre che tutte le strutture interne all'amministrazione regionale che pongano in essere opere pubbliche, ad eccezione della Protezione Civile, per tutto ciò che non rientra nel regime ordinario.

Preso atto che il 19 aprile u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 in oggetto, di seguito solo “Codice”, recante le nuove norme sull'aggiudicazione di contratti pubblici, la scrivente ritiene utile rendere, in questa fase, primi indirizzi e indicazioni generali agli enti che rivestono in Regione il ruolo di stazioni appaltanti, in ordine a come operare nell'ambito del **nuovo quadro normativo nazionale di riferimento**, tenuto conto peraltro che nella fase attuale risulta prevalere un **regime transitorio**, a fronte dell'abrogazione del D.Lgs.163/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice.

Tenuto conto che la Direzione centrale infrastrutture e territorio, ad agosto 2015 e quindi in vigenza del D.Lgs.163/2006, aveva adottato le succitate direttive vincolanti, si ritiene utile fornire le indicazioni più immediate relativamente alla conferma o meno della piena applicabilità delle direttive rese ovvero quali delle stesse possono considerarsi ancora coerenti con il nuovo quadro normativo..

LE DIRETTIVE VINCOLANTI

Rispetto alle indicazioni rese dalla scrivente nell'ambito delle direttive vincolanti si ritiene utile rendere le necessarie precisazioni in corrispondenza ai vari aspetti e tematiche da queste trattati per confermare agli operatori quali indicazioni ivi riportate non risultino più coerenti con il nuovo quadro normativo statale di riferimento.

A) SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Con riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la quantificazione dell'importo posto a base di gara deve essere compiuta con l'applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).	CONFERMATO – il decreto 143/2013 rimane in vigore fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 24 comma 8 come previsto dall'art. 216 comma 6 del Codice (decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
Come precisato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, per motivi di trasparenza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010) inoltre l'applicazione della nuova disciplina, "non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti".	CONFERMATO
Si ribadisce in questa sede che l'applicazione del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) non costituisce titolo per la quantificazione dei costi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi tecnici ma esclusivamente elemento di quantificazione delle spese tecniche ammissibili a contributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 della legge regionale 14/2002.	Il Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. non costituisce più il riferimento per calcolare l'importo delle spese tecniche ammesse a contributo a seguito della modifica dell'art. 56 comma 2 della L.R. 14/2002 come disposta dalla LR 16.10.2015, n. 25

1. Affidamenti di incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino a Euro 40.000.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
La stazione appaltante procede all'affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato.	CONFERMATO – Art. 36 comma 2 lettera a) del Codice
La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti	CONFERMATO

amministrativi garantisce il principio di trasparenza.	
La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a Euro 40.000.	CONFERMATO
Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell'opera.	CONFERMATO
Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.	CONFERMATO

2. Affidamenti di incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per importi inferiori a Euro 100.000.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
La stazione appaltante procede all'affidamento previo esperimento di procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.	CONFERMATO - ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 comma 2 del Codice che richiama l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera b) "mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione della procedura che intende compiere sulla GUCE a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le procedure della medesima fattispecie, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, almeno di 15 giorni.	NON CONFERMATO – fino all'entrata in vigore delle LINEE GUIDA, in fase di consultazione, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", si applica l'art. 216 comma 9 che prevede "Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi

	richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.	CONFERMATO.
Il numero minimo di operatori economici da invitare non deve essere inferiore a 5.	CONFERMATO – art. 36 comma 2 lettera b) del Codice.
Qualora vi siano richieste in numero maggiore la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare secondo i seguenti criteri generali di scelta:	CONFERMATO
A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;	CONFERMATO
B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;	CONFERMATO
C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;	CONFERMATO
D) specializzazione del professionista nella progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara.	CONFERMATO
Qualora il numero di richieste di invito sia in numero inferiore a 5 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri operatori economici qualificati.	CONFERMATO
In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare o dell'anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, anche se in associazione temporanea di professionisti.	CONFERMATO
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	CONFERMATO - ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del Codice

<p>Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.</p>	<p>CONFERMATO.</p>
---	---------------------------

B) LAVORI PUBBLICI

1. Offerta economicamente più vantaggiosa

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
<p>Fermo restando che è sempre nella discrezionalità della stazione appaltante individuare possibili elementi di migioria del progetto messo a gara va segnalato che, in via generale, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta un impegno, sia in capo alla stazione appaltante (che ha l'onere di individuare elementi di offerta oggettivi proporzionati e adeguati all'intervento) sia in capo all'impresa (che con tale criteri si impegna ad elaborare una proposta migliorativa, che deve potersi conciliare con l'adeguatezza della procedura in ragione dell'obiettivo della stazione appaltante di realizzare l'opera in tempi e con costi certi).</p>	<p>CONFERMATO.</p>
<p>Proprio per ciò, deve essere preferibilmente evitato l'utilizzo di tale criterio in presenza di appalti di non particolare complessità, per lavorazioni, ad esempio, di natura meramente manutentiva (si pensi alla realizzazione di asfaltature, o di sfalci, ecc..) ovvero quando gli interventi hanno un valore economico modesto (si pensi al caso di appalti inferiori a Euro 200.000).</p>	<p>CONFERMATO – il valore economico modesto deve essere riferito all'importo di Euro 150.000 – ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice il criterio del minor prezzo può essere applicato per gli appalti fino a 1.000.000 di Euro.</p>
<p>Per contro è evidente che, in caso di interventi specialistici o particolari (dragaggi, realizzazione di impianti speciali, lavori di restauro o di ristrutturazione ecc.), in ogni caso d'importo superiore a Euro 200.000, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa meglio si presta all'individuazione del miglior offerente.</p>	<p>CONFERMATO – il valore economico di riferimento è pari a Euro 150.000.</p>
<p>Peraltro, in linea generale, se sussistono le condizioni sopra precisate legate alle lavorazioni specialistiche, l'offerta</p>	<p>NON CONFERMATO – la legislazione vigente all'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice prevede la possibilità di applicare il criterio del</p>

<p>economicamente più vantaggiosa deve essere perseguita, se possibile, per i lavori, sopra il milione di euro e deve essere sempre adottata per i valori sopra soglia comunitaria.</p>	<p>minor prezzo solo per lavori d'importo pari o inferiore a 1 milione di Euro, pertanto sopra tale importo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p>Con riferimento a quanto indicato nelle premesse sulla fiscalità territoriale, in considerazione del fatto che la Regione riesce a garantire il finanziamento di interventi pubblici sul territorio sulla base delle entrate del Bilancio regionale, assicurate in relazione anche alla compartecipazione del gettito IVA, in ragione del meccanismo di attribuzione alla Regione di quote fisse di proventi statali riscosse nel territorio regionale, è opportuno, anzi auspicabile, che dalla stessa realizzazione degli interventi si determini una possibile entrata per quanto riguarda la fiscalità garantita dagli interventi stessi.</p>	<p>CONFERMATO.</p>
<p>In questa ottica si segnala che la stessa Amministrazione regionale, in occasione della pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, ha utilizzato il criterio in parola.</p>	
<p>A titolo di esemplificazione, il criterio è stato declinato secondo la seguente formulazione: "Attivazione CAB regionale": il concorrente otterrà il punteggio previsto, alla presentazione della seguente dichiarazione "di impegnarsi a effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari, relativamente alle attività svolte in qualità di Affidatario nell'ambito del Contratto, utilizzando un conto corrente di addebito aperto presso una filiale bancaria, avente sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per tutto il tempo di durata del contratto".</p>	<p>CONFERMATO.</p>
<p>Inoltre, negli appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono individuare tra i criteri prescelti per l'attribuzione del punteggio soluzioni che unitamente a quello legato alla fiscalità territoriale, possono contribuire a dare una risposta alle criticità occupazionali locali.</p>	<p>CONFERMATO.</p>
<p>Infine, negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>CONFERMATO – Va evidenziata la possibilità di assegnare un punteggio zero</p>

<p>la stazione appaltante deve assegnare all'offerta tecnica un punteggio non inferiore a 70 e all'elemento prezzo un punteggio non superiore a 30.</p>	<p>all'elemento prezzo; tale possibilità è stata introdotta dall'art. 95 "criteri di aggiudicazione dell'appalto" comma 7: <i>L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.</i></p>
<p>In ogni caso, nell'attribuzione del punteggio, l'elemento prezzo deve tenere conto del prezzo soglia, pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara, oltre il quale il punteggio attribuito alle offerte economiche rimane costante, così come indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 2009 e di cui in seguito si riporta la formula in aggiunta alle relative considerazioni.</p>	<p>CONFERMATO – anche alla luce delle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in fase di consultazione – il concetto del prezzo soglia viene confermato.</p>

2. Procedure di aggiudicazione

2.1 Lavori d'importo fino a Euro 40.000.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
<p>La stazione appaltante procede all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ad impresa affidabile.</p>	<p>CONFERMATO - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice.</p>
<p>La pubblicazione dell'atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza.</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando alla medesima impresa affida lavori, con questa procedura, per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a Euro 40.000 anche con più affidamenti che, in ogni caso, non devono essere superiori a cinque.</p>	<p>CONFERMATO</p>
<p>Pertanto, si devono intendere rispettate le prescrizioni per gli affidamenti di lavori d'importo fino a Euro 40.000 allorquando siano verificate positivamente entrambe le condizioni sopra prescritte e precisamente: affidamento di lavori, con questa procedura, ad un'unica impresa complessivamente non</p>	<p>CONFERMATO</p>

superiori a Euro 40.000 e non siano stati superati i cinque affidamenti in un anno.	
Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso a seguito della negoziazione con il soggetto individuato.	CONFERMATO - ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice.
Il responsabile del procedimento deve dare atto della congruità dei prezzi di appalto.	CONFERMATO.
Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.	CONFERMATO

2.2 Lavori in economia ai sensi dell'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 d'importo pari o superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 200.000

Non più attuale in quanto il Codice non ripropone una disciplina omologa a quella di cui all'art.125 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante procede all'affidamento dei lavori in economia, di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 ~~previo esperimento di apposita indagine di mercato~~, da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

L'indagine di mercato, ~~in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento~~, di cui al periodo precedente deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell'importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l'affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti **ulteriori criteri generali** di scelta:

- A) ~~idoneità operativa~~ rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;
- B) ~~precedenti esperienze contrattuali~~ maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub-contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
- C) ~~manifestazioni di interesse~~ e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;
- D) ~~specializzazione dell'impresa~~ nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.

~~La pubblicazione dell'atto di affidamento~~ dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il **rispetto del principio di trasparenza**.

La stazione appaltante ~~rispetta il principio di rotazione~~ allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.

Il numero minimo di imprese da invitare ~~non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.~~

Il criterio di aggiudicazione è quello del ~~massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale~~ ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e all'art. 253, comma 20 bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse ~~siano uguali o superiori a 10.~~

La stazione appaltante non può invitare ~~alla sola procedura successiva~~ le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già ~~aggiudicate lavori in economia~~ per importi fino a Euro 200.000.

Nel caso di stazioni appaltanti ~~organizzativamente complesse~~ è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante ~~un'azione ricognitiva interna.~~

2.3 Lavori d'importo pari o superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 200.000 (150.000) diversi da quelli in economia

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
La stazione appaltante procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato, ai sensi dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.	CONFERMATO - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice –l'importo di riferimento è pari a Euro 150.000 – non è possibile procedere all'invito diretto.
L'indagine di mercato di cui al periodo precedente, in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento, deve essere espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte, in ragione dell'importo, ovvero dalle iscrizioni presso le Camere di Commercio e Artigianato della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero dall'elenco delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante redatto anche in base alle manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure negoziate, procedure ristrette, cottimi per l'affidamento di lavori pervenute alla stazione appaltante.	NON CONFERMATO - Ai sensi di quanto disposto dall'art.216, comma 9 del Codice, fino all'adozione delle linee guida da parte dell'ANAC, come previste dall'articolo 36, comma 7 del Codice,, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. – sarà necessario verificare il contenuto della linea guida in materia fino all'entrata in vigore della linea guida in materia di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti	CONFERMATO

necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta:	
<p>A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;</p> <p>B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;</p> <p>C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;</p> <p>D) specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.</p>	CONFERMATO
La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.	CONFERMATO
La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.	CONFERMATO
Il numero minimo di imprese da invitare non deve essere inferiore a 10, se esistono in tal numero operatori idonei, e non superiore a 15.	CONFERMATO
Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e all'art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le imprese ammesse siano uguali o superiori a 10.	CONFERMATO – l'esclusione automatica dell'offerta anomala è prevista dall'art. 97 comma 8 del Codice con le modalità indicate all'art. 2 (estrazione a sorte in sede di gara dei criteri indicati).
La stazione appaltante non può invitare alla	CONFERMATO - ai fini del rispetto del

procedura successiva, le imprese che nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori per importi fino a Euro 200.000.	principio di rotazione con la riduzione dell'importo a 150.000 euro.
Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.	CONFERMATO.

2.4 Lavori d'importo superiore a Euro 200.000 (ora 150.000 Euro) e fino a 1 milione di Euro

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
La stazione appaltante procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando con invito diretto ovvero previo esperimento di apposita indagine di mercato ai sensi dell'art. 122, comma 7 e dell'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa, mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione.	CONFERMATO - solo la procedura negoziata preceduta da pre informazione per un importo compreso tra i 150.000 euro e 1 milione di euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice.

2.4.1 Procedura senza bando con invito diretto

Tale procedura non è più attuale.

~~Qualora la scelta della stazione appaltante, motivata anche sulla scorta delle ragioni esposte nella premessa e nei considerata alla presente circolare, ricada sul ricorso alla procedura negoziata senza bando con invito diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato, l'indagine di mercato, in ragione dell'interesse meramente locale dell'intervento, è espletata tra le imprese in possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte dall'elenco, delle imprese qualificate presso il sito dell'ANAC prossime alla località dell'intervento, avuto riguardo alla congruenza tra idoneità operativa dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e rilevanza economica e complessità degli stessi e alla relazione tra importo dei lavori da affidare, dimensione aziendale e livelli di importo (classifica) per i quali l'impresa è qualificata, tenuto conto dell'esigenza di assicurare opportunità di partecipazione uguali e paritarie ad imprese tanto di minore quanto di maggiore dimensione e classifica SOA per categoria posseduta.~~

La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri generali di scelta:

- ~~A) — idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;~~
- ~~B) — precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante,~~

~~alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub-contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;~~

~~C) — manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;~~

~~D) — specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.~~

~~La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.~~

~~La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione, allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.~~

~~Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.~~

~~Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 122, comma 9 e all'art. 253, comma 20 bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte ammesse siano uguali o superiori a 10 ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione di quanto precisato al punto 1.~~

~~La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura.~~

~~Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.~~

2.4.2 Procedura con pre-informazione

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Qualora la stazione appaltante decida di procedere mediante procedura negoziata preceduta da pre-informazione, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione della procedura che intende compiere sulla GUCE.	NON CONFERMATO - Ai sensi di quanto disposto dall'art.216, comma 9 del Codice, fino all'adozione delle linee guida da parte dell'ANAC, come previste dall'articolo 36, comma 7 del Codice, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
La pubblicazione può avvenire a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le procedure che l'amministrazione intende appaltare con il medesimo tipo di procedura, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, di	NON CONFERMATO.

almeno 15 giorni.	
<p>La selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al periodo precedente viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri generali di scelta:</p> <p>A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;</p> <p>B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell'opera valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali ivi compresi i sub contratti posti in essere nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;</p> <p>C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;</p> <p>D) specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara.</p>	CONFERMATO
<p>La stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando, conformemente a quanto disposto dall'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, procede alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento e dei soggetti invitati.</p>	CONFERMATO.
<p>La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni indicate.</p>	CONFERMATO.
<p>Il numero di imprese da invitare è compreso tra un minimo di 15, se esistono in tal numero operatori idonei, e un massimo di 25.</p>	CONFERMATO.
<p>Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto precisato al punto 1 ovvero del massimo ribasso con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto, di cui all'art. 122 comma 9 e all'art. 253, comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, qualora le offerte</p>	CONFERMATO – Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice ovvero aggiudicazione al minor prezzo con l'applicazione dell'esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del Codice.

ammesse siano uguali o superiori a 10.	
La stazione appaltante non può invitare alla procedura successiva le imprese che, nel corso del medesimo anno solare, si siano già aggiudicate lavori, affidati con la presente procedura.	CONFERMATO
Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.	CONFERMATO.

2.5 Lavori oltre un milione di Euro e fino alla soglia comunitaria (Euro 5.225.000)

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Fermi i casi previsti dall'art. 9 del D.L. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014, per i quali la procedura negoziata deve seguire le indicazioni fornite al paragrafo precedente 2.4, e i casi nei quali è possibile ed economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, successivamente da aggiudicarsi con le procedure qui disciplinate, e nel rispetto dell'art. 29, comma 7 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante procede all'affidamento mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero, in applicazione di quanto disposto al punto 1, attraverso il criterio del massimo ribasso con l'esclusione automatica delle offerte anomale (fino al 31 dicembre 2015).	CONFERMATO – ai sensi dell'art. 51 del codice “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti. Per gli appalti sopra il milione di euro si applicano le procedure ordinarie sopra soglia.

3. Sopralluogo obbligatorio

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs.
-------------------------	--

	50/2016
Per tutti gli appalti di lavori la Stazione appaltante deve prevedere , al fine di garantire la formulazione di una offerta consapevole da parte delle imprese, il sopralluogo obbligatorio da parte del legale rappresentante, direttore tecnico o dipendente dell'impresa.	CONFERMATO

4. Documenti di gara

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Negli atti di gara la stazione appaltante, nell'ottica di agevolare gli adempimenti a carico delle imprese, mette a disposizione il computo metrico e l'elenco prezzi in formato editabile (ad es. formato <i>Open Office</i>).	CONFERMATO

5. Prezzo soglia

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si prevede l'introduzione del c.d. prezzo soglia pari alla media aritmetica dei prezzi offerti da tutti i partecipanti alla gara e l'attribuzione del punteggio massimo (pari a uno) a tutte le offerte con prezzo pari o inferiore a quello soglia, con il fine di neutralizzare il fenomeno dei maxiribassi, tenuto conto che il concorrente "oltre soglia" non otterrebbe alcun vantaggio aggiuntivo in sede di gara.	CONFERMATO anche alla luce delle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, in fase di consultazione – nel testo proposto viene ribadita la possibilità di applicare il prezzo soglia.

6. Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia.

6.1. Obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Al fine di ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese e di illegalità nel lavoro, andrà verificato, in fase di esecuzione di lavori edili o prevalentemente edili , l'obbligo di applicazione, a tutte le imprese coinvolte nel	CONFERMATO – l' art. 30 del Codice a tal proposito recita: "3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla

<p>processo produttivo, dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell'edilizia, ad eccezione di quelle lavorazioni specialistiche che siano riconducibili a contratti diversi (ad es. contratto metalmeccanico per gli impiantisti)".</p>	<p>normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.</p> <p>4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente."</p>
<p>A tale proposito si veda quanto previsto dal Bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 predisposto dall'Autorità nazionale Anticorruzione unitamente alla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 25.07.13 prot. 37/0013477 nonché la nota di risposta del Ministero del Lavoro alla lettera congiunta delle parti sociali dell'edilizia di data 1 Luglio 2015, con la quale il Ministero del Lavoro conferma l'orientamento, secondo il quale le imprese partecipanti all'appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Ccnl edilizia (riportando a tal proposito anche il recente parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015).</p>	<p>CONFERMATO – ai sensi di quanto disposto dall'art 30 del Codice.</p>
<p>Il Ministero prosegue asserendo che un'impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute.</p>	<p>CONFERMATO – ai sensi di quanto disposto dall'art 30 del Codice.</p>
<p>Ovviamente, il Ministero a corollario di quanto detto, precisa che l'obbligatorietà nell'applicazione del contratto dell'edilizia deve negarsi in capo ad un'impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di</p>	<p>CONFERMATO – ai sensi di quanto disposto dall'art 30 del Codice.</p>

cantiere laddove l'attività affidata non sia prevalentemente edile.	
Pertanto, il Ministero conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l'oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.	CONFERMATO – ai sensi di quanto disposto dall'art 30 del Codice.

6.2. Ruolo dei rappresentanti della sicurezza

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza nei cantieri , nel confermarne la peculiarità partecipativa e collaborativa in questo processo del ruolo del RLS e RLST come figure di rappresentanza dei lavoratori – come definito sia dal D.Lgs. 81/2008 che dal CCNL del settore edile – si richiamano il ruolo ed i compiti di intermediazione e di confronto di tali figure professionali specifiche nel campo della prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	CONFERMATO

C) SORTEGGIO

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
Alla luce di tutto quanto sopra indicato, si dispone che non sia più possibile individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare per tutte le procedure di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o di lavori , in quanto modalità che in realtà non costituisce esercizio di una attività amministrativa in senso stretto ma mera procedura fattuale , che non garantisce il rispetto di alcun principio, tra quelli previsti per	CONFERMATO

le procedure di gara.	
Infatti, con il sorteggio non si opera una scelta ma si lascia al caso l'individuazione dell'operatore economico da invitare.	CONFERMATO.

D) PREZZIARIO REGIONALE

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore D.Lgs. 50/2016
In attuazione di quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 14/2002 recante la "Disciplina organica dei lavori pubblici", la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per promuovere la realizzazione di lavori pubblici d'interesse regionale e locale ha provveduto all'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici per l'anno 2015 sulla scorta dell'attività svolta dal tavolo tecnico allargato permanente .	CONFERMATO.
Sotto questo profilo si ricorda che il prezzario regionale deve costituire il punto di riferimento per la quantificazione dei lavori di rilievo regionale e locale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 89 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002.	CONFERMATO
Infatti, l'art. 89 del D.Lgs. 163/2006 pone in capo alle Regioni e Province autonome il compito di operare per quanto di competenza in materia di "strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi".	CONFERMATO.
L'esercizio di tale competenza da parte della Regione Friuli Venezia Giulia si è concretizzato con la formulazione dell'art. 40, comma 1, lettera e) della legge regionale 14/2002, che individua nell'organizzazione del prezzario regionale una modalità di attuazione del principio di uniformità nell'indirizzo interpretativo posta in capo alla Regione medesima .	CONFERMATO.
Per quanto sopra detto, l'articolo 89, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 deve essere applicato tenendo a mente che, per la quantificazione di costi congrui negli appalti di lavori pubblici , da parte delle stazioni appaltanti della Regione	CONFERMATO.

Friuli Venezia Giulia, il prezzario regionale approvato con deliberazione n. 1431 del 17 luglio 2015 costituisce elemento di fondamentale e imprescindibile orientamento.	
--	--

Stante la rilevanza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 si rappresenta fin d'ora che la scrivente provvederà nel breve periodo a fornire ulteriori e puntuali indicazioni in materia, con particolare riguardo alla predisposizione di documenti tecnici da mettere a disposizione nei confronti delle stazioni appaltanti e dei RUP del sistema regionale.

Si coglie intanto l'occasione per trasmettere in allegato alla presente, per quanto di possibile utilità, i seguenti fac-simile di lettera di invito:

1. fac-simile lettera invito per procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 con i relativi modelli;
2. fac-simile lettera invito per procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera c) e 63 del D.Lgs. 50/2016 riguardante lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro con i relativi modelli.

Per ogni necessità di contatto e/o supporto nell'applicazione delle disposizioni impartite si segnala la piena disponibilità del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in particolare, della dott.ssa Magda Uliana (tel. 0403774721 – cell.3346205459 – email: magda.uliana@regione.fvg.it), del dott. Marco Padrini (tel. 0403774514 – cell. 3371060645 – email: marco.padrini@regione.fvg.it), dell'arch. Alessandro Canola (tel. 0403774525 – email: alessandro.canola@regione.fvg.it), del dott. Fulvio Carli (tel. 0481386373 – email: fulvio.carli@regione.fvg.it), dell'ing. Claudio Degano (tel. 0432555023 – cell. 3346659261 – email: claudio.degano@regione.fvg.it), della dott.ssa Elena De Nigris (tel. 0432555712 – cell. 3371048923 – email: elena.denigris@regione.fvg.it), della dott.ssa Diana Luddi (tel. 0434529421 – email: diana.luddi@regione.fvg.it).

Cordiali saluti

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/03/2000 n. 7, si comunica quanto segue:
Amministrazione competente: Direzione centrale infrastrutture e territorio
tel. 0403774721, e-mail: territorio@regione.fvg.it, PEC: territorio@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Uliana tel. 040-3774722, e-mail: magda.uliana@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Padrini tel. 040-3774514, e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it